

CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO

Provincia di Napoli

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' TRIENNIO 2016/2018, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE N. 01 DEL 28.01.2016

Indice

1- Premessa	2
2- Riferimenti normativi	2
3- Obiettivi del programma triennale	3
4- Soggetti competenti per le diverse fasi di elaborazione ed esecuzione del programma e responsabile del programma	4
5- Sanzioni	4
6- Dati da pubblicare	5
7- Limiti alla trasparenza	5
8- Modalità di pubblicazione on line dei dati	6
9- Collegamenti con altri documenti di programmazione	6
10- Azioni per garantire e promuovere l'immagine, la trasparenza e la partecipazione	
10.1 - Albo Pretorio on line	6
10.2 - Posta Elettronica Certificata	7
10.3 - Ascolto dei portatori di interesse (<i>stakeholders</i>)	7
11- Iniziative da avviare nel triennio 2016– 2018	8

1 - PREMESSA

Il *Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità* è il naturale compimento del complesso percorso di riforma del sistema pubblico italiano volto a rendere più accessibile ai cittadini il mondo delle istituzioni, garantendo sia un adeguato livello di informazione che di legalità tesa allo sviluppo della cultura dell'integrità.

Questo percorso normativo ha trovato una sua sintesi con l'emanazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato nella G.U. n. 80 del 5 aprile 2013, che si propone di riordinare la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedendo, tra l'altro, sanzioni per il mancato rispetto dei vincoli. Tale decreto di "riordino", in vigore dal 20 aprile 2013, integra alcune disposizioni della legge 190 del 2012, (Legge Anticorruzione), ed introduce alcuni elementi di novità quali il diritto di accesso civico, il principio della totale accessibilità delle informazioni, l'obbligo di pubblicità per alcuni atti, dati e situazioni patrimoniali, la creazione sui siti istituzionali di una apposita sezione "Amministrazione trasparente" e la relativa organizzazione.

Esso persegue l'obiettivo di riordinare, in un unico corpo normativo, le numerose disposizioni legislative in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni, susseguitesi nel tempo e sparse in testi normativi non sempre coerenti con la materia in argomento e, per tale motivo, non immediatamente fruibili. La semplificazione normativa introdotta non si limita alla sola ricognizione e al coordinamento delle disposizioni vigenti ma modifica e integra l'attuale quadro normativo, in coerenza, peraltro, con la disciplina introdotta dalla Legge n. 190 del 2012.

A differenza di quanto stabilito dagli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241 del 1990, che disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi qualificato dalla titolarità di un interesse legittimo, con le recenti norme viene sancito il concetto di "accessibilità totale", intesa come accesso da parte dell'intera collettività a tutte le informazioni pubbliche, secondo il paradigma dell'open government quale posizione qualificata e diffusa di ciascun membro della collettività, rispetto all'azione delle pubbliche amministrazioni, con il principale "scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità".

Lo strumento elettivo per l'attuazione di tali discipline è il sito web istituzionale dell'Ente sul quale devono essere pubblicate, tenendo conto di format ben definiti, le informazioni previste. L'individuazione di tali informazioni si basa, innanzitutto, su precisi obblighi normativi e tiene conto della generale necessità del perseguimento degli obiettivi di legalità, sviluppo della cultura dell'integrità ed etica pubblica, nonché di buona gestione delle risorse.

2 - FONTI NORMATIVE

Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono:

- il D. Lgs. 33/2013, che all'art. 1 fissa il principio generale di trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. E all'art. 10 prescrive, per tutte le amministrazioni pubbliche, l'adozione del Piano triennale per la Trasparenza e l'Integrità.
- la Delibera n. 105/2010 della CIVIT, "*Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*": predisposte dalla Commissione per la Valutazione

Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, esse indicano il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito web istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative sulla trasparenza;

- la Delibera n. 2/2012 della CIVIT **“Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”** che contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, in particolare tiene conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CIVIT a ottobre 2011, nonché le linee guida emanate dall'ANCI in data 22/10/2012, in materia di trasparenza per gli Enti locali;

- la deliberazione n. 33 della CIVIT in data 18.12.2012 con la quale - in relazione alla prevista operatività a decorrere dal 1 gennaio 2013 degli obblighi in tema di “amministrazione aperta”, disciplinati dall'art. 18 del D.L. 83/2012 anche per atti per i quali deve essere disposta l'affissione nell'albo – ha ritenuto che l'affissione di atti nell'albo pretorio on line non esonera l'amministrazione dall'obbligo di pubblicazione anche sul sito istituzionale nell'apposita sezione **“Trasparenza, valutazione e merito”, oggi “Amministrazione Trasparente”**, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo previsto dal D.L. 83/2012.

- La Delibera CIVIT n. 35/2012 sulla applicabilità dell'art 18 D.l. n. 83/2012 convertito, con modificazioni, con l. n. 134/2012, a decorrere dal 1 gennaio 2013 concernente la pubblicità su internet della concessione di sovvenzioni, contributi corrispettivi (a persone o professionisti) e di vantaggi economici di qualsiasi genere.

- le Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio 2011), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione: tali Linee Guida prevedono infatti che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l'“accessibilità totale” del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti web istituzionali pubblici.

- la delibera del 2.3.2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali definisce le “Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”;

- La legge 6 novembre 2012 n. 9 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione” secondo cui il piano anticorruzione individua specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

3 - OBIETTIVI DEL PROGRAMMA TRIENNALE

Attraverso il programma e la sua concreta attuazione, l'amministrazione intende realizzare i seguenti obiettivi:

1. **la trasparenza**, quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse;

2. la piena attuazione del **diritto alla conoscibilità** consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente;

3. il libero esercizio dell'**accesso civico** quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati;

4. l'integrità, l'aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli originali dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblici relativi all'attività ed all'organizzazione amministrativa.

Gli obiettivi di cui sopra hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

a] elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;

b] lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

4- **SOGGETTI COMPETENTI PER LE DIVERSE FASI DI ELABORAZIONE ED ESECUZIONE DEL PROGRAMMA E RESPONSABILE DEL PROGRAMMA –**

Di seguito, si descrivono le funzioni ed i ruoli degli soggetti, interni all'ente, che partecipano, a vario titolo e con diverse responsabilità, al processo di formazione, adozione e attuazione del presente Programma:

- **Il Consiglio d'Amministrazione** approva annualmente il Programma Triennale della Trasparenza e della Integrità ed i relativi aggiornamenti.

- Il Segretario del Consorzio è individuato quale "**Responsabile della Trasparenza**": avvalendosi della collaborazione di tutta la struttura delle varie sezioni, svolge un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Inoltre provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico segnalando, proporzionalmente alla gravità della violazione, agli organi competenti (organi di indirizzo politico, N.d.V., Autorità nazionale anticorruzione) eventuali casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione.

- **Il Nucleo di Valutazione** verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e quelli indicati nel Piano della performance valutando, altresì, l'adeguatezza dei relativi indicatori. Il N.d.V., al pari degli altri soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile della trasparenza e dei responsabili dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati e dei funzionari con qualifica apicale (art. 44 d.lgs.33/2013).

Il programma è monitorato dal N.d.V. che è chiamato a comunicare tempestivamente le criticità eventualmente rilevate in corso di esercizio e ad elaborare una relazione annuale sullo stato di attuazione.

- **I Responsabili delle Sezioni previste nello Statuto del Consorzio** sono responsabili dell'attuazione del Programma Triennale per la parte di loro competenza; collaborano per la realizzazione delle iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità; provvedono all'invio dei dati di competenza all'ufficio pubblicazioni o al caricamento diretto dei dati di propria competenza da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente.

5 - SANZIONI

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e sono valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

6 - DATI DA PUBBLICARE

Le informazioni da rendere disponibili alla consultazione sono indicate in modo specifico nel modello allegato al decreto legislativo 33/2013.

Che in via straordinaria ed esclusivamente per il 2014, primo anno di applicazione del decreto trasparenza, il termine ultimo per adeguare il sito internet istituzionale e registrare in esso i dati, la documentazione e le informazioni previste è fissato al 31 dicembre 2014.

Successivamente troverà applicazione il principio della tempestività di pubblicazione, come di seguito precisato.

L'aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti deve avvenire in modo "tempestivo" secondo il decreto 33/2013.

Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti difforni rispetto alle finalità dalla norma.

Pertanto, al fine di "rendere oggettivo" il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini utenti e pubblica amministrazione, si definisce quanto segue: è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro 3 giorni lavorativi dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.

Data la struttura organizzativa dell'ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la gestione dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare..

Pertanto ciascuna sezione è responsabile, per la materia di propria competenza, relativamente alle informazioni ed ai dati da aggiornare e pubblicare e secondo la tempistica riportata nel decreto 33/2013.

Per quanto riguarda la pubblicazione all'Albo On Line si rinvia all'art. 10.1 –

7- LIMITI ALLA TRASPARENZA

Nel prevedere la più ampia accessibilità, la norma di riferimento si è preoccupata di attuare anche il corretto bilanciamento degli interessi contemperando tale estensione con la normativa sulla riservatezza e pertanto prevede che le P.A. non devono pubblicare (art. 4 co. 4):

- i dati personali non pertinenti compresi i dati previsti dall'art. 26 comma 4 c. del D.Lgs 33/2013 citato;
- i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della pubblicazione;
- non sono pubblicabili le notizie di infermità, impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro del dipendente pubblico;
- non sono nemmeno pubblicabili le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare le suddette informazioni;
- restano fermi i limiti previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990, nonché le norme a tutela del segreto statistico.

In ogni caso, la conoscibilità non può mai essere negata quando sia sufficiente rendere “anonimi” i documenti, illeggibili dati o parti di documento, applicare mascheramenti o altri accorgimenti idonei a tutelare le esigenze di segreto e i dati personali.

8- MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE ON LINE DEI DATI

In ottemperanza al D.Lgs. 33/2013, i dati devono essere pubblicati sul sito istituzionale www.consorziocimiterocarditocrispano.it nella apposita Sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, ora “*Amministrazione Trasparente*” accessibile dalla home page del portale istituzionale del Consorzio.

La sezione “Amministrazione Trasparente” deve essere organizzata in sotto-sezioni di primo e secondo livello - che devono essere denominate esattamente come indicato nella Tabella 1 allegata al decreto 33/2013 - all’interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto stesso.

L’Amministrazione Consortile non può disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione.

I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell’amministrazione.

I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati e mantenuti aggiornati.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, e quanto previsto per gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (art 14 d.lgs.33/2013).

I titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art 15, c. 4) per i quali è previsto l’adempimento entro tre mesi dalla elezione o nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o incarico dei soggetti.

Alla scadenza del termine dei cinque anni i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni del sito di archivio anche prima della scadenza del termine. I contenuti saranno oggetto di costante aggiornamento relativamente allo stato di attuazione o/e eventuale ampliamento.

9- COLLEGAMENTI CON ALTRI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Il Programma Triennale della Trasparenza e l’Integrità è per sua natura collegato ad altri documenti di programmazione e regolamentazione, e in particolare con:

- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione;
- il Regolamento sul sistema dei controlli interni;
- il Piano della Performance;

10- AZIONI PER GARANTIRE E PROMUOVERE L'IMMAGINE, LA TRASPARENZA E LA PARTECIPAZIONE

10.1 - Albo Pretorio on line

La legge n. 69 del 18 giugno 2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti ed alla comunicazione informatica, riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti ed ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici. L'art. 32, comma 1, della legge stessa ha sancito infatti che *“A far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”*.

Il Consorzio Cimiteriale tra i comuni di Cardito e di Crispano, nel rispetto della normativa richiamata, e perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti ed alla comunicazione informatica, ha realizzato l'Albo Pretorio On Line.

Come deliberato da CIVIT, quale *Autorità nazionale anticorruzione* (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalla legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione *“trasparenza, valutazione e merito”* divenuta oggi *“amministrazione trasparente”*.

L'invio della documentazione, con l'indicazione dei tempi di pubblicazione oltre che la responsabilità del contenuto degli atti in pubblicazione, sono di competenza delle singole sezioni, mentre la responsabilità e le attività connesse alla pubblicazione e alla resa del referto di avvenuta pubblicazione sono di competenza del Responsabile della Trasparenza.

10.2 - Posta Elettronica Certificata

La previsione di una disciplina della PEC all'interno del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è funzionale all'attuazione dei principi di trasparenza e risponde agli obblighi previsti dal legislatore.

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica che consente al mittente di ottenere la documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici con valenza legale.

L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata. Entrambe sono strumenti ordinari di comunicazione ampiamente utilizzati sia nei rapporti tra Ente e cittadini, che tra l'ente e le altre Pubbliche Amministrazioni.

Sul sito web, nella sezione *“Organizzazione”*, sono riportati:

- l'indirizzo PEC istituzionale è: consorzio.cimitero.cardito@asmepec.it La protocollazione delle e-mail avviene previa verifica da parte dell'operatore. Al momento le operazioni di ricezione e inoltro vengono seguite dagli operatori dell'Ufficio Protocollo.
- gli indirizzi di posta elettronica certificata e ordinaria degli Uffici Amministrativi e della Direzione della struttura cimiteriale, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

10.3 - Ascolto degli stakeholders

L'amministrazione è attenta alle critiche, ai reclami e ai suggerimenti che vengono dalla cittadinanza, in qualsiasi forma e con qualunque modalità.

Per queste finalità sul sito web, nella sezione “**Organizzazione**”, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale che può essere liberamente utilizzato per comunicare con l’ente, sono considerate anche quelle indicazioni, suggerimenti reclami che pervengano all’indirizzo di mail ordinaria, nonché agli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

11 - INIZIATIVE DA AVVIARE NEL TRIENNIO 2016 – 2018

Il processo di “apertura” dell’Ente verso l’esterno presenta numerose opportunità per avvicinare i cittadini alle istituzioni locali, ed è un caposaldo per garantire legalità e trasparenza all’azione amministrativa. L’importanza di questo processo, determinata sia da obblighi normativi sempre più stringenti sia dalla volontà politica dell’Amministrazione in carica, comporta uno sforzo da parte di tutta l’organizzazione consortile affinché gli obiettivi vengano raggiunti con celerità ed efficacia.

D’altra parte non mancano ostacoli e difficoltà che rallentano la realizzazione delle attività e richiedono sforzi da parte di tutte le componenti della macchina consortile.

I nodi di criticità più significativi sono due:

- a) l’organizzazione dell’Ente, che deve prevedere necessariamente l’individuazione certa di responsabilità e procedure di coordinamento per la realizzazione delle attività previste dal piano;
- b) la formazione del personale dipendente, che deve essere in grado di gestire la raccolta, l’elaborazione e la pubblicazione di dati e informazioni.

Gli obiettivi, quindi, possono essere così sintetizzati:

1. eliminare le criticità che rallentano le attività previste dal D.Lgs. 33/1013;
2. procedere ad una costante integrazione dei dati già pubblicati, raccogliendoli con criteri di omogeneità nella Sezione “Amministrazione trasparente” consentendone così l’immediata individuazione e consultazione, al fine di arricchire nel tempo la quantità di informazioni a disposizione del cittadino, e pertanto la conoscenza dei molteplici aspetti dell’attività svolta dall’Ente.

Le iniziative, quindi, sono essenzialmente finalizzate agli adempimenti prescritti dal predetto D. Lgs. 33/2013 sia in termini di adeguamento degli strumenti informatici per l’accessibilità e la diffusione dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione sia in termini di sensibilizzazione alla legalità e allo sviluppo della cultura dell’integrità.